

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE “REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA HOBBISTICA. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999 N. 12 (NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114) E ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1984, N. 21 (DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA REGIONALE)”

RELAZIONE

RELAZIONE

Il presente progetto di legge modifica la legge regionale 25 giugno 1999, n.12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nonché la legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

A tredici anni dall'entrata in vigore della l.r. 12/1999 si rendono opportune alcune integrazioni alla legge regionale, per due ordini di motivi.

Il primo consiste nella necessità di disciplinare nuove forme di commercio su aree pubbliche, quali sono i cosiddetti mercatini degli hobbisti; questi hanno trovato crescente diffusione negli ultimi anni, venendo ad incidere sul sistema del commercio nelle aree pubbliche. Pertanto la loro regolamentazione richiede un intervento legislativo, sia per garantirne uniformità di disciplina nell'ambito regionale, sia per cercare la migliore coesistenza dei mercatini degli hobbisti con le manifestazioni destinate agli operatori commerciali autorizzati in base alle vigenti leggi.

Un secondo ordine di motivi che rende opportuno un procedimento di modifica della l.r. 12/1999 consiste nel fatto che la competenza esclusiva regionale in materia di commercio, ottenuta a seguito del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, consente ora alla Regione una disciplina della materia del commercio su aree pubbliche più aderente alle esigenze locali. E' infatti da ricordare che all'epoca dell'emanazione della l.r. 12/1999 la Regione era titolare della sola competenza di attuazione della norme quadro statale in materia di commercio (d.lgs 114/1998). La manutenzione della l.r. 12/1999 si rende necessaria anche a seguito dell'entrata in vigore negli ultimi anni di due nuove fonti statali: il d.lgs 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein), che ha eliminato la connessione tra sede legale dell'impresa e competenza comunale; il d.l. 138/2011 (convertito dalla legge 148/2011), contenente misure per lo sviluppo economico, che, vietando all'art. 3 la limitazione dell'esercizio di un'attività economica ad una determinata area geografica, impone di abrogare la previsione contenuta nella l.r. 12/1999 che attualmente impedisce ai titolari di autorizzazione

di tipo "A" (ossia l'autorizzazione legata alla concessione di un posteggio di mercato o di fiera) di svolgere fuori dalla regione di rilascio le attività di spunta nei mercati e di itinerantato.

Le modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984 sulle sanzioni amministrative di competenza regionale, sono finalizzate all'introduzione dell'istituto della diffida amministrativa.

Questa previsione, del tutto innovativa, intende recepire, in un'ottica di semplificazione del procedimento sanzionatorio, le istanze di alcuni Comandanti di polizia municipale presentate nell'ambito del Comitato tecnico di polizia locale previsto dalla L.r. n. 24 del 2003, dalle quali è emersa l'importanza anche dell'aspetto educativo connesso allo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

La diffida amministrativa appare particolarmente utile per gli operatori di polizia locale, quale strumento volto a facilitare l'operato degli stessi in alcune specifiche ipotesi, in particolare nei casi di violazioni sanabili connesse all'omissione di comportamenti dovuti.

Il presente progetto di legge regionale è composto da 8 articoli.

Dall'analisi del progetto di legge si evince che l'articolo 1 contiene l'oggetto della legge e richiama la competenza esclusiva regionale in materia di commercio.

L'articolo 2 prevede una modifica all'art. 3 della l.r. 12/1999; come sopra anticipato, viene estesa la possibilità di esercitare l'attività in forma itinerante e di partecipare alle spunte nei mercati anche ai possessori di autorizzazioni di tipo "A" rilasciate in altre regioni (modifica del comma 1, lettera a), eliminando così una restrizione incompatibile con il d.l. 138/2011; inoltre, in attuazione del d.lgs 59/2010, si esclude la obbligatorietà della corrispondenza tra sede dell'impresa e comune competente al rilascio dell'autorizzazione (modifica del comma 3).

L'articolo 3, di modifica dell'art. 4 della l.r. 12/1999, al comma 1 subordina l'ammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione commerciale alla regolarità del pagamento dei tributi locali da parte di cedente e cessionario. Inoltre, al fine di semplificare il procedimento di reintestazione delle autorizzazioni, salvaguardando al contempo l'interesse pubblico rappresentato dal possesso delle capacità professionali in capo a chi esercita effettivamente l'attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, la novella dispone che la reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. La disposizione non incide sui requisiti per l'esercizio dell'attività, che restano quelli previsti dall'art. 71 del d.lgs 59/2010, ma consente una più agevole reintestazione dell'autorizzazione, quando è finalizzata ad un ulteriore contratto di gestione.

I commi 2 e 3 sono modifiche di carattere tecnico necessarie per l'adeguamento al d.lgs 59/2010 di cui sopra.

L'articolo 4, di modifica dell'art. 5 della l.r. 12/1999, dispone che l'esercente debba sempre esibire l'autorizzazione su richiesta degli organi di vigilanza, svincolando questo obbligo dalla previsione in un regolamento comunale. Inoltre prevede che le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio debbano indicare il numero di partita IVA, di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. e di iscrizione INPS, oppure debbano essere corredate da documenti comprovanti tali adempimenti. In caso di inottemperanza viene comminata la più lieve delle sanzioni previste dal d.lgs 114/1998 per il commercio su aree pubbliche. Questa modifica è finalizzata ad evitare che i commercianti su aree pubbliche, una volta ottenuta dal Comune competente l'autorizzazione, omettano di regolarizzare la propria posizione fiscale e contributiva ed il proprio status di impresa, senza che siano di fatto elevate sanzioni al riguardo. I soggetti che non sono tenuti all'iscrizione all'INPS nella gestione commercianti, in quanto svolgono prevalentemente un'altra attività, comunicheranno in forma di dichiarazione sostitutiva la loro specifica situazione contributiva.

Viene poi esplicitato che l'esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti abilitati nelle altre regioni italiane; questa disposizione costituisce la declinazione dell'art. 120 della Costituzione, nella parte in cui vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni e vieta altresì di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Al comma 3, un'ultima modifica introdotta all'art. 5 della l.r. 12/1999 consiste nel prevedere tra le cause di revoca dell'autorizzazione anche l'assenza per tre anni consecutivi da una fiera. E' altresì eliminata la prestazione del servizio militare tra le cause di assenza giustificata.

L'articolo 5 e l'articolo 6 del progetto di legge contengono la disciplina dei mercatini degli hobbisti.

L'art. 5 li definisce come le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono sulle aree pubbliche o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, nelle quali partecipano anche operatori non in possesso delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche. Rientrano pertanto nella definizione di mercatino degli hobbisti anche le mostre-mercato autorizzate ai sensi della l.r. 12/2000 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), se i partecipanti non sono operatori professionali.

Secondo l'art. 6 del p.d.l. i mercatini degli hobbisti costituiscono un genere diverso e distinto dai mercati e dalle fiere riservati agli operatori professionali. I mercatini degli hobbisti sono organizzati dai comuni, che ne possono affidare a terzi la gestione, così come avviene anche per le fiere e per i mercati. Nel disciplinare i mercatini degli hobbisti, i comuni devono prevedere che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti. I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei partecipanti a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione. Per prendervi parte gli hobbisti devono richiedere al proprio comune di residenza, previo pagamento di

euro 200,00, un tesserino che consente la partecipazione a dieci manifestazioni all'anno, per un massimo di due anni nell'arco di ogni quinquennio. Ogni nucleo di residenti nella medesima unità immobiliare può ottenere il rilascio di un unico tesserino. La Giunta regionale stabilirà le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. Nei mercatini degli hobbisti non può essere venduto da ciascun operatore più di un oggetto di importo superiore a euro 250,00, e deve essere rispettata la normativa sull'esposizione dei prezzi al pubblico.

L'articolo 7 prevede le modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984 sulle sanzioni amministrative di competenza regionale, volte ad introdurre la disciplina della diffida amministrativa.

L'istituto consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa, in un termine non superiore a dieci giorni. Se il soggetto diffidato non provvede entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento.

La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti

L'istituto è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

Nell'ambito di questi settori saranno gli Enti competenti ad individuare in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto.

L'articolo 8, contenente le norme finali, prevede che l'adeguamento alla normativa regionale dei mercatini degli hobbisti già operativi debba avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione di Giunta regionale stabilente le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo.

Articolo 1

Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino in materia di distribuzione commerciale, nell'ambito delle competenze regionali e comunali in materia di commercio.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituita dalla seguente:

“a) ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998;”.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.

Articolo 3

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“2. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso che si intenda esercitare direttamente l'attività. L'impresa cedente e quella cessionaria devono aver adempiuto al pagamento di tutti i tributi locali, a pena di inammissibilità della domanda di reintestazione dell'autorizzazione. La domanda di reintestazione è presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, fatta salva la possibilità di richiedere, per tale periodo, la sospensione dell'attività.”.

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:

“b) al Sindaco del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, per le imprese dotate di autorizzazioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.

3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogata.

Articolo 4

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercente ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3 ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo

3, comma 2, costituiscono titolo idoneo all'esercizio del commercio su aree pubbliche solo le autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 corredate dai numeri di Partita I.V.A. e di iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, oppure da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della Partita I.V.A. e l'iscrizione al Registro Imprese e all'INPS, in originale o nelle altre forme ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). L'esercizio del commercio su aree pubbliche è comunque consentito ai soggetti abilitati nelle forme previste dalle altre regioni italiane. Resta fermo quanto disposto dalla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

“1 bis. In caso di violazione delle disposizioni contenute al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.”.

3. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:

“a) non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010;”.

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituita dalla seguente:

“c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata e per tre anni consecutivi nelle fiere, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza.”.

Articolo 5

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999 è aggiunta la seguente:

“c bis) mercatini degli hobbisti i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis.”.

Articolo 6

Introduzione dell'articolo 7bis nella legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 1999 è inserito il seguente:

“Articolo 7 bis
Hobbisti

1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis).

2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998. E' fatta comunque salva la partecipazione degli operatori professionali alle manifestazioni fieristiche di cui alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale).

3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione.

4. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo. In caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010, il Comune revoca il titolo abilitativo costituito dal tesserino.

5. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di due anni, anche non consecutivi, nell'arco di cinque anni; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 200,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l'hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l'attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

6. Gli hobbisti abilitati secondo le modalità di cui al comma 3 partecipano ad un massimo di dieci manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi.

7. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, procedono obbligatoriamente alla vidimazione, con timbro e data, di uno degli appositi spazi del tesserino. Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, l'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.

8. I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti secondo i principi e il procedimento indicati all'articolo 7, prevedendo che la partecipazione degli hobbisti avvenga con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, tenendo conto della partecipazione di operatori in possesso di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione, da inviare annualmente alla Regione.

9. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della validazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza autorizzazione, con le relative sanzioni di cui al comma 11.

10. Gli hobbisti non possono comunque vendere, barattare, proporre o esporre più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00. Relativamente all'esposizione dei prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 114 del 1998, e relative sanzioni.

11. Nel caso di vendita, baratto, proposta o esposizione di merci nell'ambito dei mercatini degli hobbisti da parte di soggetti privi del tesserino identificativo di cui al comma 3, o in possesso di tesserino identificativo privo della validazione relativa alla manifestazione in corso di svolgimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 56 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) e del regolamento regionale 29 luglio 2004, n. 20 (Regolamento di semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio in attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6). In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 250,00 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

12. Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.”.

Articolo 7

Modifiche alla legge regionale n. 21 del 1984

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), è aggiunto il seguente:

“Articolo 7 bis

Accesso ai luoghi e diffida amministrativa

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. In tal caso redigono un verbale di ispezione.
2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4, la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.
4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8.

6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. Gli Enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.”.

2. Dopo la lettera h) del secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 1984 è aggiunta la seguente:

“h bis) la menzione della diffida amministrativa qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 7 bis;”.

3. E' abrogato l'articolo 12 della legge regionale n. 21 del 1984.

Articolo 8 Norma finale

1. Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge.